

DECRETO

SULLE CONDIZIONI E SUI MODI PER ATTRARRE GLI INVESTIMENTI DIRETTI

("Gazzetta Ufficiale della Repubblica Serbia nr. 56/2006 e 50/2007 e 70/2008)

Contenuto del decreto

Art. 1

Con il presente decreto vengono definite le condizioni e le modalità di attrazione degli investimenti diretti sul territorio della Repubblica di Serbia, nonché i criteri di assegnamento dei fondi per l'attrazione degli investimenti, la dinamica di restituzione dei fondi approvati ed altre domande relative all'aumento della concorrenza della Serbia tramite gli investimenti diretti che per conseguenza hanno la creazione di nuovi posti di lavoro, trasferimento di nuove tecnologie ed uno sviluppo equilibrato sul tutto il territorio della Serbia.

Concetti elementari

Art. 2

I termini usati nel presente decreto hanno seguente significato:

- 1) *gli investimenti diretti* sono i nuovi investimenti nel settore produttivo, tranne gli investimenti nel processo di privatizzazione, nel settore della ricerca e dello sviluppo e nel settore dei servizi che potrebbero essere oggetto del commercio internazionale;
- 2) *il candidato* e' la persona che partecipa nel processo di assegnamento di fondi;
- 3) *l'utente dei fondi* e' l'investitore a cui sono stati assegnati i fondi per l'attrazione degli investimenti diretti;
- 4) *i servizi che potrebbero essere l'oggetto del commercio estero* sono, accanto ai servizi soliti del commercio internazionale, i servizi resi dalle sedi secondarie regionali, centri per gli utenti, centri per i servizi comuni, centri logistici e distributivi ed i centri di progettazione e di disegno;
- 5) *l'attività di ricerca e di sviluppo* è l'attività svolta della società, o delle sue unità organizzative, che si occupano in via principale di ricerca, sviluppo sperimentale e nuove tecnologie, in conformità con la Legge sulle attività innovative.
- 6) *l'investimento di interesse speciale* è l'investimento avente valore di almeno 200 milioni di Euro, con il quale vengono creati almeno 1000 nuovi posti di lavoro, e tutto nel periodo di tre anni dall'inizio dell'investimento nel settore industria di automobili, di

elettronica e nell'industria informatica e quella di telecomunicazioni, in cui lo sviluppo sia necessario per la risoluzione del problema della disoccupazione, dell'aumento delle esportazioni o di sostituzione delle importazioni, altresì dello sviluppo dell'economia della Repubblica Serbia;

7) *l'investitore, il quale realizza l'investimento di interesse speciale* è un investitore famoso, ossia un altro investitore il quale possa dar prova di adempimento di elevati standard nelle industrie in oggetto, in termini di capacità finanziarie, d'affari e di capacità tecniche;

8) *società comune* è la società nella quale, oltre all'investitore che realizza l'investimento di interesse speciale, investe anche la Repubblica di Serbia.

I fondi e la destinazione dei fondi per l'attrazione degli investimenti diretti

Art 3

I fondi per l'attrazione degli investimenti diretti (di seguito "i Fondi") sono previsti all'interno del Budget della Repubblica di Serbia.

I Fondi possono essere utilizzati per il finanziamento di progetti di investimento nel settore della produzione, nel settore della ricerca e sviluppo e nel settore dei servizi che potrebbero essere oggetto di commercio internazionale, tranne i finanziamenti nel settore dell'agricoltura, turismo, settore alberghiero e settore commercio di prodotti.

L'ammontare di Fondi che possono essere assegnati

Art 4

L'ammontare complessivo dei Fondi che potrebbero essere assegnati viene definito in base al numero di nuovi posti di lavoro creati nel periodo di 3 anni, e in dipendenza dal tipo di investimento e dal numero complessivo di Punti ottenuti dal richiedente:

1) per gli investimenti nel settore della produzione, per ogni nuovo posto di lavoro creato nel periodo di tre anni:

- a) 2.000 euro per 80 – 90 Punti,
- b) 2.500 euro per 91 – 100 Punti,
- v) 3.000 euro per 101 – 110 Punti,
- g) 3.500 euro per 111 – 120 Punti,
- d) 4.000 euro per 121 – 130 Punti,

đ) 4.500 euro per 131 – 140 Punti,

e) 5.000 euro per 141 – 150 Punti;

2) per gli investimenti nel settore dei servizi che possono essere oggetto di commercio internazionale, per ogni nuovo posto di lavoro creato in tre anni:

a) 2.000 euro per 80 – 87 Punti,

b) 3.000 euro per 88 – 95 Punti,

v) 4.000 euro per 96 – 103 Punti,

g) 5.000 euro per 104 – 111 Punto,

d) 6.000 euro per 112 – 119 Punti,

đ) 7.000 euro per 120 – 127 Punti,

e) 8.000 euro per 128 – 135 Punti,

ž) 9.000 euro per 136 – 143 Punti,

z) 10.000 euro per 144 – 150 Punti;

3) per gli investimenti nel settore ricerca e sviluppo, per ogni nuovo posto di lavoro creato in tre anni:

a) 5.000 euro per 80 – 91 Punti,

b) 6.000 euro per 92 – 103 Punti,

v) 7.000 euro per 104 – 115 Punti,

g) 8.000 euro per 116 – 127 Punti,

d) 9.000 euro per 128 – 139 Punti,

đ) 10.000 euro per 140 – 150 Punti.

Diritto all'assegnazione dei Fondi

Art. 5

Ha diritto all'assegnazione dei Fondi la persona giuridica registrata sul territorio della Repubblica di Serbia che ha progetti d'investimento nei settori previsti per l'assegnazione dei Fondi con presente decreto.

Eccezioni al diritto all'assegnazione dei Fondi

Art. 6

Le eccezioni al diritto all'assegnazione dei Fondi sono le seguenti:

- 1) persone giuridiche che hanno obbligazioni maturate e non pagate sia a persone fisiche sia a quelle giuridiche nella Repubblica di Serbia;
- 2) persone giuridiche contro le quali è iniziato un processo di fallimento;
- 3) persone giuridiche che hanno obbligazioni maturate e non pagate nei confronti della Repubblica di Serbia;
- 4) persone giuridiche alle quali siano già stati approvati Fondi aventi la stessa destinazione dal Budget della Repubblica Serbia.

Le condizioni per l'assegnazione dei Fondi

Art. 7

I Fondi possono essere approvati per:

1) *gli investimenti nel settore produttivo* nel quale si creano almeno 50 nuovi posti di lavoro nel periodo di tre anni, dal giorno dell'assegnazione dei Fondi, in conformità con presente decreto, con un valore minimo di:

- un milione di euro di investimento nelle municipalità in cui il tasso di disoccupazione, durante l'anno precedente, è stato almeno del 30% più elevato rispetto al tasso medio della Repubblica di Serbia per lo stesso anno,

- un milione cinque cento mila euro di investimento nelle municipalità in cui il tasso di disoccupazione, durante l'anno precedente, è stato almeno del 20% più elevato dal tasso medio della Repubblica di Serbia per lo stesso anno,

- due milioni di euro di investimento nelle municipalità in cui il tasso di disoccupazione, durante l'anno precedente, è stato almeno del 10% più elevato dal tasso medio della Repubblica di Serbia per lo stesso anno,

- due milioni cinque cento mila euro di investimento nelle municipalità in cui il tasso di disoccupazione, l'anno precedente, è stato uguale o più alto dal tasso medio della Repubblica di Serbia per lo stesso anno

- tre milioni di euro di investimento nelle municipalità in cui il tasso di disoccupazione, l'anno precedente, è stato più basso dal tasso medio della Repubblica di Serbia per lo stesso anno

2) *investimenti nel settore dei servizi che potrebbero essere oggetto di commercio internazionale*, il cui il valore minimo è di cinquecento mila euro e con i quali si creano almeno 10 nuovi posti di lavoro nel periodo di tre anni dal giorno dell'assegnazione dei Fondi;

3) *investimenti nel settore della ricerca e sviluppo* con valore minimo di duecento cinquanta mila euro e con i quali si creano almeno 10 nuovi posti di lavoro nel periodo di tre anni dal giorno dell'assegnazione dei Fondi.

Valore complessivo dell'investimento

Art. 8

Per valore complessivo dell'investimento, in base al presente decreto, si comprendono tutte le immobilizzazioni, materiali e non materiali.

Immobilizzazioni immateriali, di cui al punto 1 del presente articolo sono considerati esclusivamente i brevetti e le licenze che devono essere inclusi nel bilancio societario annuo dell'Utente, in conformità con gli *standard* contabili internazionali.

I criteri per l'assegnazione dei Fondi

Art. 9

I criteri per l'assegnazione dei Fondi sono:

1) Referenze dell'Investitore;

2) la quota di fornitori locali e l'effetto che l'investimento potrebbe avere sulla produttività delle altre società o persone giuridiche locali del settore;

3) sostenibilità dell'investimento / durata dell'attività (d'affari in oggetto);

4) gli effetti dell'investimento sulle attività di ricerca e sviluppo;

5) gli effetti dell'investimento sulle risorse umane;

- 6) valutazione degli effetti dell'investimento sull'ambiente, nel caso di investimenti nei settori della produzione e della ricerca e sviluppo;
- 7) il volume del commercio internazionale;
- 8) gli effetti dell'investimento legato allo sviluppo delle municipalità non sviluppate;
- 9) la lettera di intenti da parte del Governo locale (municipalità) in cui l'investitore ha intenzione d'investire.

Per ogni criterio dal punto 1 di questo Articolo viene assegnato un numero di Punti, in tale modo che il numero di Punti complessivo possa raggiungere 150 Punti.

Modo della valutazione di criteri

1. Referenze dell'Investitore

Art. 10

Le referenze dell'Investitore vengono valutate in base alla reputazione del Candidato, e quanto segue:

- a) se le azioni del Candidato sono quotate sulle borse internazionali e se il Candidato ha esperienza nella realizzazione in numero significativo di progetti d'investimento – il numero di Punti sarà da 19 a 35;
- b) se le azioni del Candidato sono quotate in borsa e il Candidato ha un *rating* creditizio stimato come alto – il numero di Punti sarà da 10 a 18;
- v) se il Candidato ha una reputazione a livello internazionale e l'esperienza in progetti d'investimento con il volume ed di tipo simile a quello proposto – il numero di Punti sarà da 6 a 10;
- g) se il Candidato è ben conosciuto sul mercato locale e se ha già realizzato progetti di volume e di tipo simile a quello proposto – il numero di Punti sarà da 1 a 5;
- d) se il Candidato sta iniziando l'attività oggetto dell'investimento e non ha esperienza nella realizzazione di progetti d'investimento – il numero di Punti sarà pari a 0.

Il numero massimo di Punti del requisito "referenze dell'Investitore" può essere 35, ed il numero minimo di Punti 0.

2. La quota di fornitori locali e l'effetto dell'investimento sulla produttività

Art. 11

La quota di fornitori locali e l'effetto dell'investimento sulla produttività delle altre società o persone giuridiche locali del settore, viene valutato come segue:

1) a seconda della quota di partecipazione di fornitori locali durante e dopo la realizzazione dell'investimento:

- a) più del 75% - 5 Punti,
- b) più del 60% - 4 Punti,
- v) più del 50% - 3 Punti,
- g) più del 40% - 2 Punti,
- d) più del 10% e meno di 40% - 1 Punto,
- đ) meno di 10% - 0 Punti.

Il numero massimo di Punti in base al requisito della partecipazione di fornitori locali durante e dopo la realizzazione dell'investimento può essere 5, ed il numero minimo 0;

2) secondo l'effetto dell'investimento sulla produttività di altre società o altre persone giuridiche locali dello stesso ramo industriale / settore:

- a) se l'investimento avrà una grande influenza positiva alla produttività – il numero di Punti sarà da 4 a 5,
- b) se l'investimento avrà un contributo positivo alla produttività – il numero di Punti sarà da 1 a 3,
- v) se l'investimento non avrà un contributo all'aumento della produttività – il numero di Punti sarà 0.

Il numero massimo di Punti in base al requisito degli effetti sulla produttività delle altre società e altre persone giuridiche dello stesso ramo industriale/settore può essere 5, ed il numero minimo di Punti 0.

Il numero massimo di Punti in base alla quota di partecipazione dei fornitori locali e gli effetti dell'investimento sulla produttività delle altre società e le altre persone giuridiche del settore, può essere 10, ed il numero minimo di Punti 0.

3. Sostenibilità dell'investimento

Art. 12

La sostenibilità dell'investimento/durata dell'attività (d'affari) viene valutata come segue:

- a) se il progetto d'investimento rende impossibile il trasferimento della fabbrica /attrezzature ed equipaggiamento all'estero – il numero di Punti sarà da 6 a 10;
- b) se l'equipaggiamento e le attrezzature possono essere trasferiti fuori territorio della Repubblica di Serbia, però con alte spese del trasferimento e con periodo di trasferimento lungo (da tre fino a cinque anni) – il numero di Punti sarà da 1 a 5;
- v) se l'equipaggiamento e le attrezzature possono essere trasferiti fuori territorio della Repubblica di Serbia in un periodo breve (fino a tre anni) e con spese di trasferimento minime – il numero di Punti sarà 0;

Il numero massimo di Punti in base alla sostenibilità/durata dell'investimento può essere 10, ed il numero minimo di Punti 0.

4. Gli effetti dell'investimento relativi alle attività di ricerca e di sviluppo

Art. 13

Gli effetti dell'investimento relativi alle attività di ricerca e di sviluppo vengono valutati come segue:

1) a seconda al grado tecnologico nel progetto d'investimento:

- a) se il progetto d'investimento rientra nelle attività considerate come nuove economie (telecomunicazioni, microelettronica, tecnologie informatiche, biotecnologia, nuovi materiali, etc) – il numero di Punti sarà 5,
- b) se il progetto d'investimento comprende prevalentemente alte tecnologie – il numero di Punti sarà da 3 a 4,
- v) se il progetto d'investimento comprende tecnologia di livello medio di sviluppo – il numero di Punti sarà da 1 a 2,
- g) se il progetto d'investimento non prevede l'uso di nuove tecnologie – il numero di punti sarà 0.

Il numero massimo di Punti in base al requisito delle alte tecnologie nel progetto d'investimento, può essere 5, ed il numero minimo di Punti 0;

2) a seconda della possibilità di trasferimento delle tecnologie in altre società o altre persone giuridiche nella Repubblica di Serbia:

a) se il progetto d'investimento comprende il trasferimento della tecnologie in altre società o in altre persone giuridiche nella Repubblica di Serbia – il numero di Punti sarà da 4 a 5,

b) se il progetto d'investimento comprende il trasferimento parziale delle tecnologie in altre società o in altre persone giuridiche nella Repubblica di Serbia – il numero di Punti sarà da 1 a 3,

v) se il progetto d'investimento non prevede il trasferimento delle tecnologie in altre società o in altre persone giuridiche nella Repubblica di Serbia – il numero di Punti sarà 0.

Il numero massimo di Punti in base alla possibilità di trasferimento delle tecnologie ad altre persone giuridiche nella Repubblica di Serbia, può essere 5, ed il numero minimo di Punti 0;

3) a seconda della quota di partecipazione di istituti nel settore della ricerca e sviluppo della Repubblica di Serbia nel progetto d'investimento:

a) se alla realizzazione del progetto partecipano in modo continuativo istituti di ricerca e sviluppo della Repubblica di Serbia – il numero di Punti sarà da 4 a 5,

b) se il progetto prevede una collaborazione limitata con le istituti di ricerca e sviluppo della Repubblica di Serbia ed il trasferimento delle attività di ricerca e sviluppo come funzioni separate delle società o delle altre persone giuridiche – il numero di Punti sarà da 1 a 3,

v) se nella realizzazione del progetto non esistono collaborazioni con istituti di ricerca e sviluppo della Repubblica di Serbia – il numero di Punti sarà 0

Il numero massimo di Punti in base alla quota di partecipazione degli istituti di ricerca e di sviluppo della Repubblica di Serbia può essere 5, ed il numero minimo di Punti 0.

Il numero massimo di Punti in base agli effetti dell'investimento relativi alle attività di ricerca e di sviluppo può essere 15, ed il numero minimo di Punti 0.

5. Gli effetti dell'investimento sulle risorse umane

Art. 14

Gli effetti dell'investimento sulle risorse umane viene valutato secondo il livello di conoscenza e delle abilità ottenute con la realizzazione dell'investimento, e secondo le

possibilità d'uso delle stesse conoscenze in altre società in altre persone giuridiche nella Repubblica di Serbia:

a) nel caso in cui il livello delle conoscenze e delle abilità sia utilizzabile in altre società del settore – il numero di Punti sarà da 6 a 10,

b) nel caso in cui il livello delle conoscenze sia utilizzabile solamente nella società che effettua l'investimento – il numero di Punti sarà da 1 a 5,

v) se non è previsto l'ottenimento di conoscenze e abilità particolari – il numero di Punti sarà pari a 0.

Il numero massimo di Punti per il requisito degli effetti dell'investimento sulle risorse umane, può essere 10, ed il numero minimo di punti 0.

6. La valutazioni degli effetti sull'ambiente

Art. 15

Gli effetti dell'investimento nelle attività produttive e nel settore di ricerca e di sviluppo vengono valutati come segue:

1) a seconda dell'effetto dell'investimento sull'uso delle risorse naturali:

a) se il progetto d'investimento non prevede attività che potrebbero influire sulle risorse – il numero di Punti sarà da 6 a 10,

b) se il progetto d'investimento prevede attività che potrebbero influire, però senza danneggiare lo sviluppo sostenibile delle risorse naturali – il numero di Punti sarà da 1 a 5,

v) se il progetto d'investimento prevede attività collegate all'uso intenso di risorse naturali non rinnovabili – il numero di Punti sarà 0,

Il numero massimo di Punti in base al requisito degli effetti dell'investimento sull'uso delle risorse naturali, può essere 10, ed il numero minimo di Punti 0.

2) a seconda degli effetti dell'investimento sulla creazione di materiale di rifiuto:

a) se la realizzazione dell'investimento creerà solamente rifiuti generici – il numero di Punti sarà da 6 a 10,

b) se la realizzazione dell'investimento creerà oltre a rifiuti generici anche quelli speciali il cui deposito viene previsto con il progetto d'investimento – il numero di Punti sarà da 1 a 5,

v) se la realizzazione dell'investimento creerà i rifiuti non lavorati, dannosi per l'ambiente – il numero di Punti sarà 0.

Il numero massimo di Punti per il requisito legato agli effetti dell'investimento sulla creazione di rifiuti dannosi, può essere 10, ed il numero minimo di Punti 0.

Il numero massimo di Punti in base alla valutazione dell'effetto sull'impatto ambientale, può essere 20, ed il numero minimo di Punti 0.

7. Il volume del commercio internazionale

Art. 16

Il volume del commercio internazionale dei servizi, nel caso di investimento nel settore dei servizi, viene valutato secondo il volume di servizi che saranno prestati agli utenti/abbonati fuori territorio della Repubblica di Serbia:

a) se i servizi saranno prestati sul mercato internazionale – il numero di Punti sarà da 14 a 20

b) se parte dei servizi sarà prestata sul mercato internazionale – il numero di Punti sarà compreso tra 7 e 13,

v) se il servizio può essere prestato sul mercato internazionale però non è stato previsto con il progetto – il numero di Punti sarà da 1 a 6,

g) se il servizio è previsto solamente sul mercato locale – il numero di Punti sarà 0.

Il numero massimo di Punti in base al volume di commercio internazionale di servizi, nel caso dell'investimento nel settore di servizi, può essere 20, ed il numero minimo di Punti 0.

8. Gli effetti dell'investimento sullo sviluppo delle municipalità poco o non sviluppate

Art. 17

Gli effetti dell'investimento sullo sviluppo delle municipalità poco sviluppate, vengono valutati a seconda del tasso di disoccupazione nella municipalità in cui l'Investitore intende investire, e come segue:

a) se l'investimento viene realizzato in municipalità con tasso di disoccupazione, nell'anno precedente, almeno del 30% più elevata rispetto al tasso medio della Repubblica di Serbia nello stesso anno – il numero di Punti sarà 10;

b) se l'investimento viene realizzato in municipalità con tasso di disoccupazione, nell'anno precedente, almeno del 20% più elevata rispetto al tasso medio della Repubblica di Serbia nello stesso anno – il numero di Punti sarà 8;

v) se l'investimento viene realizzato in municipalità con tasso di disoccupazione, nell'anno precedente, almeno del 10% più elevata rispetto al tasso medio della Repubblica di Serbia nello stesso anno – il numero di Punti sarà 6;

g) se l'investimento viene realizzato in municipalità con tasso di disoccupazione, nell'anno precedente, almeno uguale o più elevato rispetto alla media della Repubblica di Serbia nello stesso anno – il numero di Punti sarà 4;

d) se l'investimento viene realizzato in municipalità con tasso di disoccupazione, nell'anno precedente più basso rispetto al tasso medio della Repubblica di Serbia nello stesso anno – il numero di Punti sarà 0.

Il numero massimo di Punti assegnabile in base agli effetti dell'investimento sullo sviluppo delle municipalità poco sviluppate, può essere 10, ed il numero minimo di Punti 0.

9. La lettera d'intenti del Governo locale (municipalità)

Art. 18

La lettera d'intenti del Governo locale (delle municipalità) in cui l'investitore ha l'intenzione di investire, viene valutata secondo la disponibilità della municipalità di appoggiare l'investimento assegnandogli privilegi nel senso della liberazione dal pagamento di tasse sui terreni urbani, e quanto segue:

1) in base ai pagamenti delle tasse comunali sui terreni urbani:

a) se la municipalità si obbliga a liberare l'investitore dal pagamento della tassa per attrezzare i terreni urbani – il numero di Punti sarà 10,

b) se la municipalità si obbliga ad approvare la dilazione del pagamento della tassa per attrezzare i terreni urbani – il numero di Punti sarà 5,

v) se la municipalità si obbliga ad approvare la dilazione del pagamento della tassa per attrezzare i terreni urbani per un periodo non più breve di cinque anni – il numero di Punti sarà 3;

2) secondo il pagamento della tassa sull'uso dei terreni urbani, se la municipalità si obbliga a liberare l'investimento dal pagamento della tassa sull'uso dei terreni urbani per un periodo non più breve di 10 anni – il numero di punti sarà 10;

3) secondo l'affitto di terreni urbani:

a) se la municipalità si obbliga a liberare l'investitore dal pagamento dell'affitto dei terreni urbani – il numero di Punti sarà 10,

b) se la municipalità si obbliga a dilazionare il pagamento dell'affitto dei terreni urbani per un periodo non più breve di 10 anni – il numero di Punti sarà 5;

4) se l'investitore non ha una lettera d'intenti – il numero di Punti sarà 0.

Il numero massimo di Punti in base alla lettera d'intenti del Governo locale in cui l'investitore ha l'intenzione ad investire, può essere 20, ed il numero minimo di Punti – 0.

Modo e la procedura dell'assegnazione dei Fondi

1. Annuncio pubblico

Art. 19

L'assegnazione di Fondi verrà realizzata con annuncio pubblico e secondo il presente decreto.

L'annuncio pubblico sarà preparato e pubblicato da parte dell'Agenzia Serba per la promozione delle esportazioni e degli investimenti - SIEPA (di seguito Agenzia).

L'annuncio pubblico viene pubblicato in un quotidiano distribuito sul tutto il territorio della Repubblica di Serbia e sul sito internet dell'Agenzia.

L'annuncio pubblico contiene:

1) i dati sui Fondi previsti per l'assegnazione;

2) le condizioni per l'assegnazione dei Fondi;

3) criteri per la valutazione dell'investimento;

4) i termini per la presentazione della richiesta;

5) i dati sull'indirizzo al quale si possono ottenere le informazioni sulla partecipazione al processo dell'assegnazione ed i dati sulla persona da contattare;

6) i dati sull'indirizzo al quale si devono presentare le richieste;

7) la data dell'apertura delle richieste.

2. La richiesta di partecipazione

Art. 20

La richiesta di partecipazione al processo di assegnazione dei Fondi (di seguito la Richiesta) viene presentata all'Agenzia nei termini previsti nell'annuncio pubblico.

La Richiesta viene presentata in lingua serba, ed in lingua inglese per gli investitori stranieri.

La Richiesta deve contenere:

- 1) i dati generali della società richiedente, cioè sull'investitore;
- 2) i dati sull'investimento;
- 3) i dati generali sull'investitore (visione, scopi, i dati sui prodotti e sui servizi, i dati sulle vendite e sui principali mercati all'estero);
- 4) i dati generali sulla persona giuridica registrata sul territorio della Repubblica di Serbia, nel caso che la parte richiedente sia uno straniero.

Insieme alla Richiesta vengono presentati anche:

- 1) il progetto dell'investimento, per il finanziamento del quale si chiedono i Fondi;
- 2) stato patrimoniale e conto economico per tre anni precedenti dell'attività, con l'opinione del revisore autorizzato, originale e la traduzione autenticata per le persone straniere;
- 3) stato patrimoniale e conto economico previsionale, il rapporto sul cash-flow per i tre anni successivi dell'investimento dal giorno della presentazione della Richiesta.;
- 4) L'estratto dalla Agenzia Registri Economici per gli investitori dalla Repubblica di Serbia, o visura camerale apostillata dall'ente autorizzato e la traduzione autenticata della visura, non più vecchi di tre mesi.

Il contenuto e la forma della Richiesta viene più dettagliatamente definita da parte del Ministro dell'Economia e dello Sviluppo Regionale (di seguito il Ministero).

3. La commissione per la valutazione delle Richieste

Art. 21

Il soddisfacimento delle condizioni e dei criteri per l'assegnamento di Fondi, in base a presente decreto, viene accertato da parte della Commissione per la valutazione delle Richieste (in seguito la Commissione).

La Commissione viene costituita con delibera da parte del Ministero.

La Commissione è costituita dal Presidente e da almeno 4 membri, con la condizione che il numero di membri, insieme al Presidente deve essere in numero dispari.

Il Presidente della Commissione ed un membro della Commissione vengono nominati secondo la proposta del Ministro.

I membri della Commissione vengono nominati in base alla proposta del Ministro delle Finanze, del Ministro senza portafoglio responsabile per il Programma Nazionale di Investimenti e del Direttore dell'Agenzia.

4. L'apertura delle Richieste

Art. 22

L'apertura e la valutazione delle Richieste sono pubblici.

Eccezionalmente, per motivi di mantenimento dei segreti, militari o di Stato, l'Agenzia può decidere l'apertura delle Richieste a porte chiuse, e se questo è il caso, verrà pubblicato un annuncio.

5. La valutazione della Richiesta

Art. 23

Le Richieste non interamente compilate e non tempestive non saranno considerate.

Il voto complessivo attribuito alla Richiesta, cioè all'investimento, in base a tutti i criteri, sarà il totale dei voti ottenuti dai membri della Commissione diviso per il numero dei membri stessi.

La Commissione assegna i Fondi secondo l'elenco ordinato per punteggio degli investimenti.

Dopo la valutazione, la Commissione delibera sull'assegnazione dei Fondi rilasciando la delibera con i dati sui titolari degli investimenti, sugli investimenti e sull'ammontare di Fondi assegnati.

A tutti i partecipanti all'assegnazione dei Fondi, l'Agenzia invierà la motivazione sui risultati della valutazione delle Richieste, cioè dell'investimento, in termine non oltre 30

giorni dopo la chiusura del processo, cioè dal giorno della delibera di assegnazione dei Fondi..

6. Ricorso

Art. 24

I partecipanti al processo dell'assegnazione dei Fondi, ai quali i Fondi non sono stati assegnati, hanno diritto di ricorrere.

Il ricorso viene presentato al Ministero, entro 8 giorni dal giorno dal ricevimento della motivazione.

Il Ministro deve deliberare sul ricorso entro 15 giorni dal ricevimento della protesta.

L'uso di Fondi

1. Richiesta di pagamento di Fondi assegnati

Art. 25

Il pagamento dei Fondi assegnati si realizza in base alla richiesta di pagamento fatta all'Agenzia da parte dell'utente, in conformità alla delibera sull'assegnazione dei Fondi.

Nella richiesta del pagamento, in base al punto 1 del presente articolo, l'ammontare dei Fondi richiesti viene dichiarata in dinari.

2. La dinamica del pagamento

Art. 26

I Fondi assegnati si pagheranno periodicamente, in rate uguali pari al 25% del totale dei Fondi assegnati, e con le seguenti modalità:

- 1) dopo la stipula del contratto di compra-vendita o del contratto d'affitto dei terreni
- 2) dopo l'ottenimento del permesso edile;
- 3) dopo ottenimento del permesso di uso;
- 4) dopo il raggiungimento della piena assunzione prevista dal progetto.

L'ammontare non pagato è trasferibile al periodo successivo..

3. Il contratto sull'uso dei Fondi

Art. 27

I diritti e doveri comuni relativi all'uso dei Fondi vengono definiti con il contratto tra l'Agenzia e l'utente/investitore.

Il Ministero può sciogliere il contratto in ogni momento, se viene determinato che l'utilizzatore dei Fondi non segue la dinamica del progetto d'investimento concordata con il contratto con l'Agenzia.

Nel caso che gli obblighi derivanti dal contratto relativi all'utilizzo dei Fondi non vengono rispettati, il Ministero ha diritto, in base alla garanzia bancaria rilasciata, alla restituzione dei Fondi fino all'ammontare in precedenza pagato oltre agli interessi di legge.

4. Garanzia bancaria

Art. 28

L'utilizzatore dei Fondi è obbligato a consegnare all'Agenzia l'autorizzazione per l'addebitamento del conto corrente insieme alla richiesta per il versamento dei Fondi complessivi assegnati, inclusi gli interessi per tutto il periodo dell'utilizzo dei Fondi.

L'utilizzatore dei Fondi è obbligato a presentare la garanzia pagabile di una banca commerciale, a favore della Repubblica di Serbia.

La garanzia bancaria di cui al punto 2 del presente articolo è una garanzia pagabile rilasciata da una banca commerciale della Serbia, e può essere:

- 1) pari all'ammontare di tutti i Fondi assegnati, insieme agli interessi, e sarà consegnata dopo la stipula del contratto di cui all'Art. 27 del presente decreto, o
- 2) pari all'ammontare dei Fondi assegnati che vengono pagati periodicamente, insieme agli interessi, e prima di ogni periodo di pagamento, in conformità con l'Art. 26 del presente decreto.

Il rapporto sulla realizzazione dell'investimento

Art. 29

Gli utilizzatori dei Fondi devono consegnare all'Agenzia un rapporto semestrale sulla realizzazione dell'investimento.

Gli utilizzatori, alla fine dell'anno, devo consegnare il rapporto del revisore indipendente sulle attività.

Investimenti di interesse speciale

Art. 29a

Gli incentivi per gli investimenti di interesse speciale vengono assicurati con il budget della Repubblica di Serbia. Per ogni anno nel budget viene determinato l'importo massimo destinato per gli investimenti di interesse speciale, in conformità con le priorità e le possibilità fiscali del budget della Repubblica Serbia.

I mezzi, di cui alla comma 1 del presente articolo possono essere utilizzati per il finanziamento degli investimenti da parte della Repubblica di Serbia nel capitale della società comune, nonché per l'assegnazione di finanziamenti a fondo perduto all'investitore il quale realizza l'investimento di interesse speciale, ossia alla società comune.

I finanziamenti a fondo perduto, di cui alla comma 2 del presente articolo possono essere assegnati fino a 25% del valore complessivo dell'investimento, e la dinamica di assegnamento seguirà la dinamica di investimento di interesse speciale da parte dell'investitore.

I mezzi, di cui alla comma 1 del presente articolo possono essere utilizzati anche per il finanziamento delle esigenze dell'investitore, il quale realizza l'investimento di interesse speciale, ossia della società comune, come le infrastrutture ed altri investimenti necessari per lo svolgimento dell'attività per il conseguimento dell'oggetto sociale, i quali particolarmente comprendono il reperimento dei terreni e di altri immobili, l'infrastrutturazione dei terreni, altresì il ripristino di eventuali danni fatti all'ambiente nel periodo che precede l'investimento di interesse speciale sulla località presso la quale viene realizzato l'investimento in oggetto.

Art. 29b

La Repubblica Serbia può apportare nella società comune sia i beni pecuniari, sia il patrimonio mobile o immobile, sia altri diritti nel proprio possesso, in modo e sotto le condizioni determinate con la legge.

Art. 29v

Il contratto sull'investimento di interesse speciale viene stipulato tra la Repubblica di Serbia e l'investitore, il quale intende realizzare l'investimento di interesse speciale.

Il contratto, di cui alla comma 1 del presente articolo contiene l'oggetto, il valore e la dinamica dell'investimento, nonché l'importo di eventuali fondi assegnati a fondo perduto.

Nel caso di costituzione della società comune, con il contratto di cui alla comma 1 del presente contratto saranno determinati i procedimento, la modalità e le condizioni per eventuale uscita della Repubblica di Serbia da una tale società.

Art. 29g

È il Governo della Repubblica di Serbia a deliberare in merito ad ogni singolo investimento, prendendo in considerazione l'importanza dell'investimento, il valore ed il periodo dell'investimento.

Termini

Art. 30

Il presente Decreto rimane in vigore fino il 31 dicembre 2010.

Entrata in vigore

Art. 31

Il presente decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Serbia".